



federambiente

D. L. 16/2014

**DISPOSIZIONI URGENTI IN
MATERIA DI FINANZA LOCALE**

Torino, 14 aprile 2014

GIANLUCA CENCIA
Direttore Federambiente

RASSEGNA STAMPA – 11 FEBBRAIO 2014

COMUNICATO STAMPA FEDERAMBIENTE



COMUNICATO STAMPA

Rifiuti assimilati: ministero dell'Economia interpreta Legge di Stabilità Federambiente: non si contraddica il Parlamento

Roma, 11 febbraio 2014

Il Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia sembra orientato a interpretare la norma della legge di stabilità relativa ai rifiuti assimilati in senso opposto rispetto a quanto approvato da Camera e Senato. Il Parlamento ha lasciato ai Comuni la facoltà di disporre, con un regolamento, l'individuazione dei criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero. Secondo Federambiente, qualsiasi altra interpretazione risulta in contrasto con quanto stabilito dal Parlamento.

Federambiente chiede quindi al ministro dell'Economia, Fabrizio Saccomanni, d'intervenire con urgenza per evitare la diffusione di fantasiose interpretazioni che smentiscano in maniera evidente il lavoro del Parlamento.

Federambiente invita altresì il ministro dell'Ambiente, Andrea Orlando, ad attivarsi presso il collega dell'Economia per ridurre il rischio che tali interpretazioni possano portare a una non coerente né ambientalmente né economicamente corretta gestione del ciclo dei rifiuti urbani.

Sarebbe poi decisamente auspicabile che il Dipartimento delle finanze del ministero dell'Economia, così ansioso di fornire la sua interpretazione di norme peraltro già chiare, trovasse una buona volta il tempo per intervenire in modo definitivo, dopo anni di sollecitazioni da parte anche di Federambiente, sull'ormai antica ma tuttora irrisolta questione della gestione dell'IVA sulla tariffa rifiuti.



del 12 Febbraio 2014

IL SOLE
24 ORE
QUOTIDIANO MILANO

estratto da pag. 15

Enti locali. Prendono forma gli emendamenti correttivi - Esenzione Tari per i rifiuti assimilati agli urbani e smaltiti in modo autonomo

Prima casa, Tasi con clausola anti-rincari

Le detrazioni finanziate con aliquote aggiuntive dovranno evitare aumenti rispetto all'Imu

Gianni Trevisi

di quasi 1,5 miliardi di fondo di soli-

per l'Imu» sullo stesso immobile.

e smaltiti autonomamente dalle imprese. Per le aziende sarebbe un deciso alleggerimento (da un tributo legato peraltro a un servizio che non utilizzano per i rifiuti smaltiti autonomamente), che rischia però di scaricarsi sugli altri contribuenti con aumenti del 30% secondo le prime stime perché la Tari deve coprire i costi del servizio (con una deroga massima del 7%); secondo Federambiente, l'esenzione sarebbe il frutto di una «interpretazione fantasiosa» che mette a rischio la corretta gestione del ciclo rifiuti. Un'altra esenzione, sia da Tasi sia da Tari, sarebbe garan-



CIRCOLARE N. 1/2014 DEL 13/2/2014 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE



**Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - USCITA
Prot. 0003374/GAB del 13/02/2014

REGIME TARIFFARIO PER RIFIUTI ASSIMILATI CHE IL PRODUTTORE
DIMOSTRI DI AVER AVVIATO AL RECUPERO



CIRCOLARE N. 1/2014 DEL 13/2/2014 DEL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Del resto, appare chiaro che se, ai sensi dell'art. 1, comma 649, seconda parte, <<il comune, con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.>>, potrebbe risultare improvvido espropriare le amministrazioni territoriali del potere e della responsabilità di conciliare, con soluzioni quantificatorie adattate alla specificità dei singoli casi, l'intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti, per un verso, con politiche di incentivo e stimolo per le buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti, per altro verso.

On. Andrea Orlando



RASSEGNA STAMPA – 4 Marzo 2014

COMUNICATO STAMPA FEDERAMBIENTE



COMUNICATO STAMPA

Rifiuti assimilati agli urbani, il governo ci riprova Federambiente: “il DL enti locali aumenta la TARI per le famiglie”

Roma, 4 marzo 2014

Governo nuovo, tentazioni vecchie. Dopo che il Parlamento è intervenuto in modo chiaro affermando che sono i Comuni a dover stabilire i criteri per la riduzione della parte variabile della tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, l'esecutivo ha deciso di cancellare tale norma. I costi fissi della TARI, compreso lo spazzamento delle strade, saranno sostenuti interamente dai cittadini, anche se a servizio delle utenze non domestiche.

È una decisione grave e sconcertante, perché se da un lato favorirà le attività commerciali e artigianali, dall'altro, come riconosce oggi perfino lo stesso quotidiano di Confindustria, determinerà un aggravio importante e inaccettabile (e senza alcuna contropartita) per le famiglie italiane.

Federambiente si appella al ministero dell'Ambiente, che già era opportunamente intervenuto pochi giorni fa con una circolare a chiarimento, affinché non venga aumentato l'impatto della TARI sulle famiglie e non si determini una criticità operativa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani in Italia.



del 17 Marzo 2014

ItaliaOggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
QUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 11

Non sono soggette al pagamento dell'imposta le superfici in cui vengono prodotti gli scarti

Rifiuti speciali senza la Tari

Assimilati: esonero per chi dimostra l'avviato recupero

Pagina a cura
DI SERGIO TROVATO

Non sono soggette al pagamento della Tari le superfici in cui vengono prodotti rifiuti speciali. Nella determinazione della superficie tassabile, però, non si calcola solo quella parte dove si formano questi rifiuti in modo continuativo e prevalente, al

produzione di rifiuti speciali, non sia tassabile l'intera superficie dell'immobile. Si ritiene, invece, che nonostante l'infelice formulazione della disposizione di legge, l'agevolazione fiscale sia sempre limitata alla parte dell'immobile interessata dalla formazione di questi rifiuti e non si estende all'intera superficie, vale a dire a quella in cui si producono rifiuti ordinari. La novi-

della confusione che era emersa dal testo dell'articolo 1 della legge di Stabilità (147/2013). Nonostante il Ministero dell'ambiente fosse intervenuto nelle settimane scorse con una circolare per fornire dei chiarimenti, sussisteva un contrasto insanabile tra i commi 649 e 661 che affermavano regole diverse. In base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 649, erano soggette



RASSEGNA STAMPA – 17 MARZO 2014

ITALIA OGGI

del 17 Marzo 2014

Italia Oggi
QUOTIDIANO ECONOMICO, GIURIDICO E POLITICO
www.italioggi.it
QUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 11

Obblighi ed esclusioni

Rifiuti speciali e assimilati	Articolo 1 della legge di Stabilità (147/2013), commi 649 e 661, 682 – Articolo 2, comma 1, lettera e) di 16/2014
Esclusione Tari	Superfici produttive di rifiuti speciali in modo continuativo e prevalente
Rifiuti speciali assimilati agli urbani	Tassa non dovuta per rifiuti avviati al recupero
Obbligati a smaltire i rifiuti	I produttori, a proprie spese
Esclusione obbligo di conferimento al servizio pubblico	Nei casi in cui sia fornita prova del loro avvio al recupero
Modalità	Attestazione dell'impresa incaricata del trattamento
Poteri amministrazione comunale	Individuare categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta
Motivazione	Obiettiva difficoltà di delimitare la parte dove si formano solo i rifiuti speciali



LEGGE 147/2013

LEGGE 147/2013 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2014)

Commi da 639 a 706



COMMA 639 – ISTITUZIONE IUC

Due presupposti impositivi

- **possesso** di immobili, collegato alla natura e valore degli stessi;
- **erogazione** e **fruizione** di servizi comunali

Si compone di:

- **IMU**, di natura patrimoniale, dovuta dal **possessore** di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** tributo per i servizi indivisibili, a carico sia del **possessore** che dell'**utilizzatore**
- **TARI** tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'**utilizzatore**



COMMA 649 – REGIME RIFIUTI ASSIMILATI TESTO ORIGINARIO LEGGE DI STABILITA'

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.**



COMMA 649 – REGIME RIFIUTI ASSIMILATI TESTO COME MODIFICATO DA D.L. 16/2014

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. ~~Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune, con proprio regolamento, può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.~~



**COMMA 649 – REGIME RIFIUTI ASSIMILATI
TESTO COME MODIFICATO DA
D.D.L. CONVERSIONE D.L. 16/2014
(APPROVATO IN PRIMA LETTURA DA CAMERA IL 10 APRILE)**

Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152**



**D.D.L. CONVERSIONE D.L. 16/2014
(APPROVATO IN PRIMA LETTURA DA CAMERA IL 10 APRILE)
ULTERIORI MODIFICHE – COMMA 661**

TESTO L. 147/2013

Il tributo non e' dovuto in relazione alle
quantità di rifiuti assimilati che il produttore
dimostri di aver avviato al recupero

MODIFICA D.D.L. CONVERSIONE D.L. 16/2014
e-quater) il comma 661 è abrogato



**D.D.L. CONVERSIONE D.L. 16/2014
(APPROVATO IN PRIMA LETTURA DA CAMERA IL 10 APRILE)
ULTERIORI MODIFICHE – COEFFICIENTI**

e-bis) al comma 652 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere per gli **anni 2014 e 2015** l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, **inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1**»;



del 05 Aprile 2014

Il Sole
24 ORE
Qualità della Stampa
GUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 1, 4

Arrivano le modifiche della Camera al decreto su Tasi e Tari

Casa e rifiuti, sale il conto per famiglie e imprese

Per la Tasi, il nuovo tributo sui servizi indivisibili, cambiano gli adempimenti ma la struttura resta sostanzialmente immutata: nella versione uscita nella notte tra giovedì e venerdì dalle commissioni Bilancio e Finanze

della Camera, la prospettiva rimane quella di nuovi incrementi per seconde case, negozi e imprese, ma anche di una Tasi superiore alla vecchia Imu per molte abitazioni principali di valore fiscale

medio-basso. La tassa si pagherà in due rate, giugno e dicembre; il pagamento dell'acconto di giugno avverrà sulla base dei parametri standard fissati dalla legge, con il conguaglio a dicembre per saldare il conto misurato dal-

le aliquote locali. Novità anche sul fronte della Tari, il tributo sui rifiuti: per le imprese forse ci saranno degli sconti ma niente esenzione totale dalla quota variabile o riduzione minima fissa.

Il rischio aumenta

Città per città, gli immobili su cui si rischia di pagare di più per effetto della Tasi

	MILANO	FIRENZE	CAGLIARI
Abitazione principale	SI	NO	SI
Altre abitazioni	SI	NO	SI
Immobili strumentali	SI	NO	NO

In Parlamento

Via libera in commissione alla Camera al decreto legge «salva Roma» ter

L'effetto

Approvate una serie di correzioni che avvicinano il prelievo alla Tarsu

Stangata sulla Tari per le imprese

Stop alle esenzioni: saranno i Comuni a stabilire le riduzioni sulla quota variabile del tributo

Gianni Trovati
ROMA.

La battaglia sul nuovo tributo per i rifiuti si chiude (per ora) con il ritorno in grande stile della Tari per le imprese. La questione è un po' tecnica, ma gli effetti dirimpenti perché la partita vale miliardi.

In pratica, la domanda attorno alla quale si è arrovellato il Parlamento da dicembre a oggi è la seguente: le imprese e gli operatori commerciali che smaltiscono una parte dei loro rifiuti (quelli speciali ma assimilati agli urbani) senza affidarli ai servizi locali di igiene urbana, devono pagare la Tari anche su questo servizio che non utilizzano?

La legge di stabilità dava due risposte contraddittorie, preve-

dendo contemporaneamente l'esenzione e la possibilità di sconti da parte dei Comuni. Siccome non è possibile introdurre agevolazioni su un'esenzione, il decreto «salva-Roma» ter approvato dal Governo aveva puntato tutto sulla seconda opzione, stabilendo che i produttori di rifiuti speciali assimilati non pagano la Tari. La commissione, dopo un dibattito serrato, ha pescato dal mazzo delle "riformulazioni" l'emendamento che chiede ai Comuni di decidere nel proprio regolamento «riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati» e smaltiti autonomamente dal produttore.

Degli sconti, insomma, ci dovrebbero essere, ma non l'esenzione totale dalla quota variabile

o almeno una riduzione minima fissa come previsto dagli emendamenti che il Governo appoggiava. «È una soluzione inaccettabile - commenta Silvia Cavallo, direttore dell'area Politiche fiscali di Confindustria - che si traduce in un aumento del prelievo e in una moltiplicazione della complessità delle regole», che cambieranno da Comune a Comune senza parametri predefiniti. Opposta, naturalmente, la reazione degli amministratori locali e di Federambiente, l'associazione delle imprese pubbliche di igiene ambientale.

A estendere la libertà dei Comuni, e quindi la variabilità delle regole, intervengono anche altre modifiche approvate in commissione, a partire da quella che per il 2014 e il 2015 consente alle am-

ministrazioni locali di allontanarsi anche del 50% dai parametri tariffari del «metodo normalizzato» (Dpr 158/1999), e di ignorarli completamente per quel che riguarda la quota fissa destinata alle utenze domestiche.

Anche questo passaggio merita una traduzione in italiano per essere capito. Dal lontano 1997 (decreto Ronchi, attuato dal Dpr del 1999 appena citato) l'Italia prova ad allinearsi ai parametri europei sull'igiene urbana, che chiedono due cose: far pagare un tributo proporzionale alla quantità di rifiuti prodotti (principio

CALENDARIO CONFERMATO

Tempi e metodi di pagamento saranno decisi a livello locale, il calcolo



del 05 Aprile 2014

Il Sole
24 ORE
Qualità Politica, Economia, Finanza
QUOTIDIANO: MILANO

estratto da pag. 1, 4

della superficie sarà basato sulle dichiarazioni

del «chi inquina paga») e garantire che i versamenti coprano il costo del servizio. I parametri scritti nel 1999, che in pratica modulano le richieste in base alle diverse categorie di utenti (un bar produce più rifiuti di uno studio professionale, per esempio), provano a tradurre in pratica le due richieste, ma si sono rivelate presto troppo penalizzanti per un'ampia gamma di utenze commerciali, dai bar ai ristoranti, da-

gli alberghi ai negozi a più alta produzione di rifiuti come macellerie, fiorai e così via. Dopo essere stati abbandonati per anni (con l'eccezione dei Comuni, un sesto del totale, che avevano introdotto la tariffa d'igiene ambientale) i parametri improvvisamente ricomparsi con la Tares, minacciavano i maxi-aumenti per i commercianti che si sono rivelati ovviamente ingestibili e hanno portato all'abolizione sul nascere del tributo. La Tar tentava una strada più morbida, ricca di deroghe che provavano a renderla più praticabile, ma Montecitorio ha per ora deciso che an-

che quell'ipotesi era troppo rigida. Per questa ragione, sono saltati uno dopo l'altro il vincolo di finanziare con le risorse generali di bilancio agevolazioni non superiori al 7% del costo del servizio (ora gli sconti sono liberi) e, almeno per due anni, anche l'incoraggio "flessibile" al metodo normalizzato.

Il risultato pratico può essere l'ennesimo ritorno alla vecchia Tarsu, che porta notizie diverse a seconda delle categorie e dei Comuni. La prospettiva, in generale, migliora per gli esercizi commerciali più penalizzati dal «metodo normalizzato», per le

famiglie cambia a seconda della composizione del nucleo mentre per le imprese rischia di peggiorare ancora.

Rimangono inalterati, infine, calendari e metodi di pagamento, anch'essi decisi a livello locale, e il metodo di calcolo della superficie, che resta basato sulle tradizionali dichiarazioni, fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui partirà davvero l'interscambio fra Comuni e agenzia delle Entrate sui dati delle superfici catastali.

gianni.trovati@ilssole24ore.com

RASSEGNA STAMPA –5 APRILE 2014

IL SOLE 24 ORE

LE SITUAZIONI

LA CASA

Per la quota fissa del tributo sulle utenze domestiche i Comuni potranno discostarsi dai parametri del «metodo normalizzato», cioè quelli che disciplinavano la tariffa di igiene urbana (Tia). In pratica si introducono elementi di ulteriore flessibilità che avvicinano la Tari alla vecchia Tarsu. Gli sconti «sociali», inoltre, potranno essere finanziati anche per una quota aggiuntiva al 7% dei costi totali.



IL NEGOZIO

Nella determinazione della quota variabile per le utenze non domestiche, i Comuni potranno allontanarsi anche del 50% dai parametri del «metodo normalizzato». Questo metodo, nato per commisurare le tariffe ambientali alla produzione di rifiuti, penalizza particolari categorie commerciali (alberghi, ristoranti, bar, negozi di alimentari o di fiori), che quindi grazie alla nuova regola potranno evitare maxi-aumenti.



L'IMPRESA

I rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti dal produttore senza affidarsi ai servizi locali tornano nel raggio d'azione della Tari. I Comuni dovranno indicare nel regolamento sconti sulla quota variabile proporzionali alla quantità di rifiuti smaltiti autonomamente. La nuova regola è naturalmente molto peggiorativa per le imprese, che nel decreto originario avevano ottenuto l'esenzione Tari per questa tipologia di rifiuti.



RASSEGNA STAMPA –5 APRILE 2014

IL SOLE 24 ORE

I F NOVITÀ

I PRINCIPALI EMENDAMENTI APPROVATI

Rifiuti speciali

■ I rifiuti speciali assimilati agli urbani e smaltiti autonomamente dai produttori (imprese o realtà commerciali medio-grandi) sono soggetti alla Tari. I Comuni devono individuare agevolazioni proporzionali alla quota di rifiuti smaltiti autonomamente. Nel regolamento i Comuni sono chiamati a individuare anche le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini, anch'essi caratterizzati dal divieto di assimilazione

Parametri flessibili

■ Gli emendamenti garantiscono maggiore

flessibilità ai Comuni nella determinazione dei parametri con cui calcolare la Tari per le diverse tipologie di contribuente. Per la quota fissa delle utenze domestiche si potranno evitare i parametri standard, mentre in generale sarà possibile discostarsi anche del 50% dai parametri del metodo normalizzato

Più agevolazioni sociali

■ Oltre agli sconti «tipizzati» (per esempio per le abitazioni con unico occupante, oppure quelle a utilizzo stagionale) i Comuni possono introdurre agevolazioni ulteriori, con finalità sociale. Questi sconti ulteriori potevano essere finanziati con risorse di bilancio per

una quota non superiore al 7% del costo totale del servizio. Nella versione approvata dalle commissioni di Montecitorio questo vincolo viene cancellato

Base imponibile

■ La base imponibile della Tari, come accadeva per le vecchie tasse rifiuti, rimane quella dichiarata dal contribuente. L'applicazione del tributo sulla superficie catastale sarà avviata solo a partire dall'anno successivo a quello in cui sarà avviato davvero l'interscambio di informazioni fra l'agenzia delle Entrate (che ha incorporato l'agenzia del Territorio) e i Comuni

